

Ricorso proposto il 30 luglio 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Commissione**(Causa T-289/07)**

(2007/C 235/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (CNCEP) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti F. Sureau, D. Théophile e É. Renaudeau)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 10 maggio 2007, C(2007) 2110 def., ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE, relativa ai diritti speciali concessi alla Banque Postale, alle Caisses d'Épargne et de Prévoyance e al Crédit Mutuel per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu»;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2007, C(2007) 2110 def. che dichiara incompatibili con l'art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con gli artt. 43 CE e 49 CE, le disposizioni del Code Monétaire et Financier francese che riservano a tre istituti di credito, la Banque Postale, le Caisses d'Épargne et de Prévoyance e il Crédit Mutuel, diritti speciali per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu».

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

Il primo motivo è relativo alla violazione di forme sostanziali, poiché la Commissione non avrebbe rispettato i diritti della difesa della ricorrente e poiché la decisione sarebbe viziata da un difetto di motivazione.

Nel merito, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che i diritti speciali per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu» costituiscono di per sé una restrizione alla libertà di stabilimento. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione nel ritenere che detti diritti speciali scoraggiassero, di fatto, l'esercizio delle libertà comunitarie in Francia.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori di diritto e di valutazione, in quanto la Commissione ha considerato che i diritti speciali risulterebbero giustificati solamente ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE, nonché da un errore di valutazione, in quanto essa ha ritenuto che i diritti in parola non potessero essere giustificati da ragioni imperative di interesse generale.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe commesso un errore nel valutare la misura nazionale in discussione alla luce del principio della libera prestazione dei servizi.

Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)**(Causa T-290/07)**

(2007/C 235/33)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metronia S.A. (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 maggio 2007, caso R 1315/2006-2, poiché il ricorso è stato respinto con la motivazione che esso non era conforme a quanto disposto dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49 ⁽¹⁾;
- condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dell'opposizione e del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: METRONIA S.A.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo comunitario «METRONIA» per prodotti della classe 9 e per prodotti e servizi delle classi 20, 28 e 41 (domanda n. 3 387 834).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale «METRO» per prodotti e servizi delle classi, fra le altre, 9, 20, 28 e 41.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rifiuto totale della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'opposizione e ordine di procedere alla registrazione.